

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 749)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato,
nella seduta del 15 ottobre 1959 (V. Stampati nn. 130-134)*

d'iniziativa dei deputati STORTI, CALVI, SABATINI, CAPPUGI, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, BIAGGI NULLO, DONAT-CATTIN, PAVAN, TOROS, GORRIERI, CENGARLE, CASATI, SCALIA, GALLI, AZIMONTI, MARTONI, MAROTTA Vincenzo, BUTTE', BIANCHI Gerardo, CARRA, CURTI Aurelio, PENAZZATO, COLOMBO Vittorio, BIANCHI Fortunato, GERBINO e RAMPA (130); e dei deputati MAGLIETTA, BETTOLI, CIANCA, ARMAROLI, ARENELLA, BUFARDECI, SAVOLDI, GATTO Vincenzo, SANNICOLO', AMICONI, CURTI Ivano e VESTRI (134)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 OTTOBRE 1959

Disciplina dell'impiego di mano d'opera nella concessione di lavori in appalto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

È altresì vietato all'imprenditore di affidare a dipendenti, a terzi o a società cooperative, lavori a cottimo da eseguirsi da pre-

statori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quando anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano altresì alle aziende dello Stato ed agli Enti pubblici, anche se gestiti in forma autonoma.

I prestatori di lavoro, che siano occupati dall'imprenditore nei casi cui si riferiscono i

detti divieti, sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore medesimo.

Art. 2.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente è comminata all'imprenditore e all'appaltatore o altro intermediario l'ammenda di lire 2.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali previste per la violazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle altre leggi in materia.

Art. 3.

Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, compresi i lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

La stessa disciplina si applica agli appalti concessi dalle imprese che esercitano un pubblico servizio per le attività di esazione, lettura di contatori, installazione e manutenzione di reti di distribuzione, impianti di apparecchi e attività similari.

Gli imprenditori sono altresì tenuti in solido con l'appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.

Art. 4.

I diritti spettanti ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo precedente potranno essere esercitati nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano:

a) agli appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;

b) agli appalti per installazione o montaggio di impianti e macchinari;

c) ai lavori di manutenzione straordinaria;

d) ai trasporti esterni da e per lo stabilimento;

e) agli appalti che si riferiscono a particolari attività produttive, le quali richiedano, in più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa, sempre che tale impiego non abbia carattere continuativo;

f) agli appalti per prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa. Per tali appalti la esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 3 dovrà essere autorizzata, di volta in volta, dall'Ispettorato del lavoro competente.

Art. 6.

Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, è comminata all'appaltatore l'ammenda di lire 1.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inosservanza e per ogni giornata di sua occupazione.

L'imprenditore è civilmente responsabile per il pagamento dell'ammenda di cui al comma precedente.

Art. 7.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.